#### COMMISSIONE XII

# INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

### XXX.

# SEDUTA DI VENERDÌ 14 OTTOBRE 1960

# PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE' COCCI

| INDICE  |                   |
|---|-------------------|
|   | PAG.              |
| Congedi:  |                   |
| Presidente  | 325               |
| Proposta di legge (Discussione e rinvio):   |                   |
| Senatori Turani ed altri: Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali. (Approvata dalla IX Com missione permanente del Senato) | 325               |
| (2324)  | 328               |
| BIAGGI, Sottosegretario di Stato per l'indu-<br>stria e il commercio  | 327<br>327        |
| Proposta di legge (Discussione e approva-<br>zione):  |                   |
| Bartole ed altri: Modifiche alla legge 11<br>gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e colti-<br>vazione degli idrocarbuti liquidi e gas-                 |                   |
| sosi. (1607)  | 328               |
| PRESIDENTE  | 329<br>328<br>329 |
| l'industria ed il commercio   | 329               |
| Votazione segreta:  |                   |
| Presidente  | 329               |
|   |                   |

#### La seduta comincia alle 10,45.

VACCHETTA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

#### Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Battistini Giulio, Graziosi e Gullotti.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Turani ed altri: Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (2324).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali ».

In assenza del Relatore, onorevole Togni Giulio Bruno, riferirò io stesso. Per quanto riguarda la portata del provvedimento relativo all'esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali, occorre ricordare che, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 14 del regio decerto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni, le miniere possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuto la concessione. Quindi, non sono formalmente previste delle sub-concessioni. Invece, è accaduto che vari comuni e province, che in virtù della legge suddetta avevano ottenuto la concessione delle sorgenti minerarie, non avendo la possibilità di poterle gestire direttamente, abbiano, o con l'autorizzazione del Ministero competente, o anche tacitamente, concesso a terzi l'esercizio delle concessioni mediante i contratti di sub-concessione. È un problema che riguarda molti comuni d'Italia. La magistratura ha ritenuto nulli i contratti di sub-

concessione, perché non erano previsti dalla legge e non si potevano ritenere implicitamente autorizzati dalla legge. Abbiamo delle posizioni irregolari *contra legem* e dobbiamo stabilire cosa i comuni possano e debbano fare in materia.

I senatori Turani, Amigoni e altri hanno, appunto, presentato al Senato, il 12 maggio 1960, una proposta di legge per raggiungere lo scopo di un chiarimento formale della questione. La proposta di legge, composta di due articoli, prevedeva, tra l'altro, all'articolo 2: « Le norme della presente legge si applicano ai rapporti contrattuali in corso, ferma restando la loro durata ». La IX Commissione permanente del Senato, in sede deliberante, ha approvato la proposta di legge, ma ha soppresso l'articolo 2, eliminando ogni cenno ai contratti preesistenti. Approvata soltanto nel primo articolo, la proposta di legge ci è pervenuta dal Senato monca e, per questi casi, inoperante; talché non colma, certamente, la lacuna.

Ora a me sembra che la materia debba essere disciplinata, perché si tratta di un importante aspetto del settore minerario; come dicevo, sono molti i contratti di sub-concessione stipulati da parte di comuni e di enti.

Ho cercato di rendermi conto del perché il Senato abbia soppresso l'articolo 2. Se lo avesse fatto a ragion veduta, potremmo regolarci. Ma non risulta minimamente come si sia addivenuti a questa deliberazione. Oggi nessun riferimento esiste ai contratti in corso, per i quali i proponenti della proposta di legge al Senato riconoscevano l'esistenza di contratti di sub-concessione.

Mi sembra che un esplicito riferimento ai contratti in corso sia necessario, in relazione particolarmente alla loro durata.

Propongo che venga nuovamente inserito l'articolo 2, il quale affermava che le norme si dovevano applicare ai rapporti contrattuali in corso.

Vi sono comuni i quali, avendo effettuato una sub-concessione di venti anni, si vedrebbero ridurre o annullare *ope legis* il contratto e si verrebbero a trovare in una cattiva situazione, non potendo realizzare i programmi stabiliti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TOGNONI. Credo che questo sia un argomento molto delicato ed importante e che a noi convenga svolgere una discussione un po' approfondita.

Dato che l'onorevole Presidente ha già preannunciato da parte sua la presentazione di alcuni emendamenti, che provocheranno, se approvati, il rinvio del progetto al Senato, e poiché credo che anche la mia parte potrebbe presentarne, propongo che si effettui un rinvio anche per chiarire, ad esempio, cosa significhi e quali conseguenze comporti il riconoscimento di soggetti quali le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Qui, veramente, noi introduciamo nella legislazione mineraria un principio che non sappiamo dove ci porterà.

PRESIDENTE. Aggiungiamo il concetto: « che siano già titolari di concessioni ».

TOGNONI. Quando si ammette il principio che questi enti di beneficenza possano esercire miniere, non capisco perché si dovrebbe poi precludere loro la strada nella richiesta di ulteriori concessioni. Noi rischieremmo di vedere che i Cavalieri di Malta, dopo aver costruito le dighe, inizierebbero a coltivare anche le miniere.

È una cosa veramente grave, sulla quale credo convenga riflettere seriamente, perché nella legislazione mineraria, fin dal 1927, è stato stabilito, in maniera tassativa, che non solo non si appalta la concessione ma neanche il permesso di ricerca. Infatti, l'articolo 8 della legge fondamentale (la legge mineraria) stabilisce che il permesso di ricerca non può essere ceduto senza preventiva autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, come allora si chiamava. Inoltre, l'articolo 14 stabilisce che le miniere possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuto la concessione. Perché sono stati determinati principî così tassativi? Perché si è inteso escludere ogni forma di gravame parassitario sull'attività industriale. Si è voluto affermare che questo patrimonio dello Stato, che sono i giacimenti minerari, deve essere coltivato, secondo quanto prescrive la legge mineraria, dal titolare della concessione.

Noi dovremo occuparci un giorno, e speriamo presto, dell'abolizione della rendita che grava sulle cave.

Voi sapete che, al contrario di quanto avviene per le miniere, per la coltivazione delle cave si deve pagare un tributo particolare al proprietario del terreno; i famosi « settimi » come li chiamano nel Carrarino, o con altri nomi in altre località, che costituiscano una remora allo sviluppo dell'industria mineraria. Se approviamo sic et simpliciter questo provvedimento, stabiliremmo la legalità del subappalto, in violazione delle norme vigenti e dei principì approvati.

A me risulta che anche la regione della Val d'Aosta ha delle concessioni.

BIAGGI NULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio. Attualmente non le ha.

TOGNONI. Inoltre, se riconosciamo questo diritto ai comuni ed alle province, perché non lo dobbiamo concedere anche alle regioni? Sono di opinione che occorrerebbe eliminare dai soggetti di queste concessioni le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che, ad un certo momento, potrebbero trasformarsi in un comodo paravento per appaltatori normali di cave e di miniere, i quali si proponessero di acquisire il monopolio nella concessione dei permessi di sfruttamento servendosi di istituti di beneficenza, che potrebbero prestarsi a ciò.

La questione non è così semplice come potrebbe apparire dall'articolo unico al nostro esame ma molto più complessa.

Tanto più che v'è tutta una discussione in corso. Non so se il Sottosegretario Biaggi ha la possibilità di seguire la rivista « Industria mineraria». Nell'ultimo numero v'è un attacco al principio che i giacimenti minerari costituiscano un patrimonio indispensabile per lo Stato. Se noi cominciamo in qualche modo a rompere questo principio, dove arriviamo? Ecco l'interrogativo che pone questa innocente leggina, che in realtà non è molto innocente. Allora concludo: se rinviamo al Senato, dobbiamo evidentemente pensare che se ne parlerà alla riapertura. Allora, vogliamo fare uno sforzo perché questo testo venga rinviato al Senato in condizione tale da poter essere accettato da tutti? Se vogliamo giungere a questo risultato mi permetterei di chiedere un ulteriore rinvio della discussione. Sarebbe bene, frattanto, che il relatore chiedesse quali sono le province, comuni o enti che hanno queste concessioni; anche la mia parte collaborerà alla ricerca. Non sarei molto d'accordo, personalmente, di reintrodurre il vecchio articolo 2. Se noi facciamo questa legge col solo articolo 1, vuol dire che i comuni e i concessionari dovranno discutere nuovamente e fare un nuovo contratto. È chiaro che decadono immediatamente i contratti preesistenti.

BIAGGI NULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Non è detto che abbiano a decadere; perché è prevista entro un mese la possibilità di convertirli.

TOGNONI. L'articolo 1, praticamente, imporrebbe questo: di stipulare nuovamente il contratto. Ma d'altra parte, anche se è così, e questa era la preoccupazione del Presidente, non credo che ne derivi un danno per i comuni o per gli enti che hanno queste con-

cessioni. Si tratterà di stipulare nuovamente un contratto che abbia almeno la parvenza di legalità. Perché questo articolo 1 stabilisce che devono essere controllati questi contratti non solo in sede amministrativa, dalle giunte provinciali amministrative e dal Ministero dell'interno, ma che devono essere controllati anche dal Ministero dell'industria. Quindi, noi abbiamo maggiori garanzie. Qui non si tratta soltanto di vedere se il comune fa un affare da un punto di vista amministrativo; si tratta di stabilire se questo patrimonio indispensabile dello Stato è sfruttato in maniera conveniente. E questo non lo può stabilire il Ministero dell'interno, lo può stabilire soltanto il Ministero dell'industria.

BIAGGI NULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Ma l'articolo 2 che si aggiungerebbe prevede appunto questo.

PRESIDENTE. Onorevole Tognoni, lei però sta trattanto anche nel merito.

TOGNONI. Sto cercando di motivare la richiesta di rinvio.

DAL FALCO. Anche io credo, almeno da una prima sommaria lettura, che ci siano motivi per grustificare il rinvio. Vorrei far notare (non entro nel merito) che qui ad un certo momento si introduce un concetto di autonomia degli enti locali. Perché quando si dice, alla fine del secondo comma, che l'approvazione deve essere richiesta entro un mese, con termini perentori, e dopo si dà facoltà al Ministero dell'industria di decidere entro tre mesi e, se non decide entro tale termine, si intende approvato, introduciamo il principio della perentorietà della richiesta e la facoltatività della risposta che dà potere deliberante all'ente locale. Quindi, anche per questo, e un po' per tutto il principio, crediamo sia necessario rinviare.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al rappresentante del Governo, faccio presente che la leggina nulla innova alla legge generale mineraria: quindi possono avere la concessione tutti quanti gli enti che possono averla in base alla legge generale mineraria, la quale non ha preclusione nei riguardi di alcuni enti pubblici o privati.

BIAGGI NULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Da parte mia pensavo che stamattima si potesse cercare di portare più avanti questa proposta di legge, perché potevamo fornire da parte nostra altri elementi che potevano servire a chiarire alcuni punti. Comunque, se la Commissione è del parere di rinviare, non ho nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Rinvio ad altra seduta il seguito della discussione ed invito i colleghi che lo desiderano di presentare tempestivamente i loro emendamenti.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bartole ed altri: Modifiche alla legge 11 gennaio 1957. n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi (1607).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bartole ed altri: « Modifiche alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi ». La Commissione ha già cominciato - in sede referente - la discussione della proposta di legge, rinviando, infine, l'esame della materia ad un comitato ristretto composto dagli onorevoli Dosi, Bartole e Failla. Il comitato, di comune accordo, ha presentato un nuovo e ridotto testo di due articoli. Dato il raggiunto accordo la nostra Commissione ha, in una precedente seduta, chiesto il passaggio alla competenza legislativa del testo in esame, passaggio che è stato accordato.

In assenza del relatore illustrerò io stesso la proposta tenendo presente il nuovo testo concordato dal Comitato ristretto.

L'esperienza del primo triennio di applicazione della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi, ha fatto rilevare come in Italia la ricerca di tali sostanze minerali – più lunga e difficoltosa di quanto avesse fatto prevedere l'affrettata interpretazione di alcuni ritrovamenti effettuati anteriormente all'emanazione della legge - conduca in molti casi a risultati che possono definirsi appena modesti. Di qui la necessità di temperare il rigore della norma, laddove essa, imponendo agli operatori eccessivi oneri finanziari, costituisce una remora alla loro attività. Ci si riferisce in particolare all'articolo 22 della citata legge del 1957, il quale disciplina la partecipazione dello Stato al prodotto.

Come è noto, la cennata disposizione stabilisce l'aliquota progressiva che il concessionario è tenuto a corrispondere con riguardo alla produzione media giornaliera di ciascun pozzo, non prevedendo – a differenza di legislazioni straniere – alcun esonero per le piccole produzioni.

Ciò posto, si fa rilevare come l'attuale mancanza di qualsiasi esenzione determini,

nel caso considerato, un notevole aggravio per l'operatore, senza che ad esso corrisponda, peraltro, un beneficio per l'erario sufficiente a giustificare il mantenimento di un'apposita gestione commerciale delle *royalties*.

Pertanto si ravvisa l'opportunità di adottare con provvedimento di legge quelle misure atte ad assicurare continuità ed incoraggiare attività estrattive, seppure modeste, non prive di rilievo sul piano delle economie locali, le quali appaiono ora compromesse.

La proposta di legge predisposta a tal fine, apportando un correttivo al sistema di imposizione della *royalty* commisurata alla produzione di ogni singolo pozzo, dispone l'esonero dall'obbligo di corrispondere l'aliquota di prodotto, di cui al citato articolo 22, a favore del concessionario che, nell'anno solare, abbia realizzato una produzione media giornaliera per pozzo inferiore alle due tonnellate di olio (o 2.400 metri cubi di gas), purché la produzione media giornaliera complessiva della concessione, divisa per il numero dei pozzi produttivi, non abbia superato la misura di una tonnellata di olio (o l'equivalente quantità di gas).

Il temperamento introdotto è inteso cioè a tutelare quelle attività minerarie che, considerate nella loro unità, risultino economicamente marginali.

Dichiaro aperta la discussione generale. BARTOLE. La proposta che ho avuto l'onore di presentare mira soprattutto a tutelare i piccoli produttori artigiani che si trovano nella fascia dell'Appennino toscoemiliano, i quali da lungo tempo estraggono quel poco di metano che serve soprattutto per alimentare i loro servizi di autotrasporti. Le difficoltà sorte in Commissione, soprattutto sollevate dal collega onorevole Failla, erano di questa natura: non è giusto, se si fa una deroga per una categoria così modesta e benemerita, che questa deroga sia limitata ad una determinata zona geologica. Si deve far riferimento ad un maximum di produzione e deve aver valore per qualsiasi territorio. È ovvio che, laddove la produzione superi quel maximum indicato dalla legge, si cade sotto il disposto dell'articolo 22 della legge stessa. Ed è anche altrettanto chiaro che, dagli accertamenti fatti, su richiesta specialmente dell'onorevole Castagno, le zone comunque interessate esulano completamente da queste.

Da questa ed altre osservazioni è scaturita la necessità di modificare il testo originario da me proposto, e sono lieto di constatare che si è raggiunto un accordo su un

nuovo testo che dichiaro di accettare totalmente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura del testo orginario della proposta in esame.

#### ART. 1.

Salvo quanto disposto al seguente articolo 2, sono sottratti alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e regolati dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, i sottoelencati titoli minerari:

- a) permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, in corso alla data di entrata in vigore della citata legge 11 gennaio 1957, n. 6, e confermati ai sensi dell'articolo 44 della legge stessa, nei quali si svolge attività di ricerca nella formazione delle argille scagliose dell'Appennino tosco-emiliano;
- b) concessioni per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi nella formazione delle argille scagliose, derivanti dai permessi di ricerca indicati alla lettera a), vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o accordati posteriormente a tale data.

#### ART. 2.

Sono applicabili ai titoli minerari di cui al precedente articolo le disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

#### ART. 3.

Le concessioni previste all'articolo 1, nelle quali, in un anno solare, la produzione media giornaliera complessiva, divisa per il numero dei pozzi produttivi, non abbia superato una tonnellata di olio e la produzione media giornaliera dei singoli pozzi, parimenti nell'anno solare non abbia superato una tonnellata di olio, sono assoggettate alle disposizioni della legge 11 gennaio 1957, n. 6, a decorrere dal 1º gennaio successivo. A tal fine, per le produzioni di gas naturale si assume l'equivalenza indicata al secondo comma dell'articolo 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

Il Comitato ristretto propone di sostituire l'intera proposta di legge con il seguente articolo unico, accettato dal proponente e dal Governo:

«Nell'articolo 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è inserito, dopo il primo comma, il seguente capoverso:

« Il concessionario è esonerato dall'obbligo di corrispondere allo Stato l'aliquota di prodotto di cui al precedente comma, relativa all'anno solare nel quale la produzione giornaliera per pozzo, riferita alla media dell'anno considerato, non abbia superato la misura di due tonnellate, purché la produzione giornaliera complessiva della concessione, riferita anch'essa alla media di detto anno, divisa per il numero dei pozzi produttivi, non abbia superato la misura di una tonnellata ».

TOGNONI. Desidererei dal Sottosegretario, un chiarimento in relazione alle concessioni per lavorazioni che superano certe profondità, cioè sul criterio fino ad ora adottato per concedere gli esoneri di cui al testo.

BIAGGI NULLO, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Vi posso dire che l'impostazione dell'onorevole Bartole si rifaceva alla proposta di legge avanzata a suo tempo dall'onorevole Cibotto. La legge 8 marzo 1958, n. 231, esonerava gli strati del quaternario, situati a una profondità non superiore ai 400 metri.

Riprendendo questo argomento per altre zone, si era studiata la natura del terreno, creando situazioni localizzate, che non potevano essere considerate valide per una visione generale. Pensate alla produzione di gas metano, che può dar vita ad aziende. Abbiamo, perciò, voluto fare uno strappo alla regola e tener unicamente presente il criterio della quantità.

PRESIDENTE. L'articolo unico del Comitato ristretto costituisce un emendamento all'intera proposta di legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge testé esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Bartole ed altri: « Modifiche alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi » (1607):

| Presenti e votanti        |  |  |  | . 26 |  |
|---------------------------|--|--|--|------|--|
| Maggioranza               |  |  |  | . 14 |  |
| Voti favorevoli .         |  |  |  | 24   |  |
| Voti contrari .           |  |  |  | 2    |  |
| (La Commissione approva). |  |  |  |      |  |

Hanno preso parte alla votazione:

Agosta, Alberganti, Amadeo Aldo, Anderlini, Baldi Carlo, Ballardini, Ceravolo Domenico, Colleoni, Colombo Vittorino, Dal

Falco, De' Cocci, De Martino Carmine, De Meo, Diaz Laura, Faralli, Fasano, Invernizzi, Lama, Larussa, Lombardi Ruggero, Merenda, Musto, Origlia, Titomanlio Vittoria, Tognoni e Vacchetta.

Sono in congedo:

Battistini Giulio, Graziosi e Gullotti.

La seduta termina alle 11,25.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. Francesco Cosentino

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI